

COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO

PROVINCIA DI SALERNO



Servizio di Microcredito a persone "non-bancabili"

Finanziamento per il supporto ad azioni concrete di inserimento nella società e nel mondo del lavoro

Comune di Castel San Giorgio



COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO
PROVINCIA DI SALERNO

Microcredito nel Sud Italia

Un servizio per le persone “non bancabili”



COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO
PROVINCIA DI SALERNO



Servizio di Microcredito a persone "non-bancabili"

Finanziamento per il supporto ad azioni concrete di inserimento nella società e nel mondo del lavoro

Comune di Castel San Giorgio

Finanza sociale

Un ruolo sociale per il capitale privato:

- ✓ La crisi del settore pubblico e dello stato sociale rappresenta una nuova sfida per il capitale privato, che assume un ruolo attivo per il bene della comunità.
- ✓ Un nuovo ruolo strategico del capitale privato che può rappresentare una concreta opportunità per il supporto all'integrazione nella società e nel mondo del lavoro.
- ✓ L'etica della "restituzione" rappresenta il fondamento per quegli imprenditori che vogliono restituire alla società parte della ricchezza accumulata.
- ✓ Il conferimento di capitale privato "responsabile" potrebbe rappresentare un punto nodale sia per il miglioramento dei servizi sociali che per la creazione di valore economico.
- ✓ Il capitale a medio/lungo termine mira a contribuire all'accrescimento professionale e alla diffusione del know-how; inoltre risulta punto di incontro cruciale tra il profit e il no-profit: capitale a medio e lungo termine orientato al ritorno nella società e alla creazione di nuove ricchezze.

Microcredito

Il microcredito ha un ruolo riconosciuto: contribuisce ad assistere e aiutare chi vive in condizioni di indigenza attraverso la costruzione di settori finanziari che permettono alla genet di accrescere il proprio standard di vita.

La nostra mission è la lotta alla disoccupazione e all'esclusione sociale attraverso la diffusione di know-how e la promozione di micro-imprese tramite un progetto pilota inizialmente lanciato e dedicato ad un'area precisa: la Regione Campania.

Promozione di progetti sulla responsabilità sociale corporativa e su un marchio etico-sociale con la costruzione di un partenariato tra profit e no-profit. E' il "trait d'union" tra il bisogno sociale e la ricchezza privata responsabile.

Povertà in Campania

Ricerca ISTAT 2003:

Il 10,9 % delle famiglie nel Sud Italia vive al di sotto della soglia di assoluta povertà (in Italia il 5,1%).

Ma il 12,1 % è la percentuale di povertà percepita dalle famiglie del Sud a fronte dell'8,7% nazionale.

Dati 2006:

In Campania, le famiglie più povere ricevono un sostegno economico dalla Regione, grazie ad una legge regionale "Il Reddito di Cittadinanza", che mira a sostenere quelle famiglie che vivono in estrema povertà (con un reddito inferiore a 5.000 euro annui). Grazie a questa legge i beneficiari del Reddito di Cittadinanza ricevono 350 euro mensili. Secondo dati recenti (febbraio 2006) circa 40.000 famiglie risultano beneficiarie*.

Queste famiglie potrebbero rappresentare i potenziali beneficiari del progetto: 40.000 nella Regione Campania.

*** I dati si riferiscono alle graduatorie finali e provvisorie pubblicate dai 21 piani sociali di zona regionali.**

Il progetto

Il progetto che si intende portare avanti mira ad offrire opportunità di crescita personale e socio-economica a quelle persone che vogliono intraprendere un'idea imprenditoriale o seguire percorsi formativi tesi alla crescita dell'occupazione.

In particolare è indirizzato alle fasce deboli della popolazione che vivono in serie difficoltà economiche: giovani, uomini e donna che vogliono inserirsi o reinserirsi nel mondo del lavoro, immigrati.

I beneficiari del progetto sono le persone rientranti nelle graduatorie del Reddito di Cittadinanza e i disabili.

Piano progettuale

- ✓ Opportunità di erogare prestiti, attraverso uno, specifico istituto bancario, a quelle persone che, a causa di un basso reddito, non possono avere accesso ai tradizionali istituti bancari.
- ✓ Costituzione di un fondo di garanzia appositamente istituito da un ente no-profit, per facilitare l'accesso al credito per quelle persone che non possono offrire garanzie concrete, ma che hanno un'idea progettuale e sono in grado di portare a buon fine un'attività economico-imprenditoriale valida e, pertanto, da sostenere;
- ✓ Il compito è quello di accompagnare le persone nel tempo, al fine di rendere possibile una successiva indipendenza economica, tale da consentire loro di autosostenersi e di integrarsi senza ulteriori difficoltà nel tessuto sociale.
- ✓ Le banche con uno specifico indirizzo sociale che accettano di contribuire al progetto, assumono un ruolo di partner operativo, la cui funzione è di allocare i fondi richiesti.

Obiettivi a lungo termine

- ✓ Promuovere e sostenere imprese, specialmente tra i giovani;
- ✓ Promuovere una forte e solida coesione sociale attraverso percorsi di responsabilità sociale corporata;
- ✓ Dare all'investitore la possibilità di ottenere uno sgravio fiscale (decreto legge del 14 Marzo 2005, n. 35, art.14 – "Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano d'azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale" – convertito in Legge 80/05);
- ✓ Gli imprenditori, con un'azione di supporto alla comunità locale, ridurranno del tutto il rischio d'impresa;
- ✓ Creare una fidelizzazione del cliente verso un marchio sociale (social brand).

Obiettivi chiave

Persone che non hanno accesso ai tradizionali istituti di credito.

Obiettivo intermedio:

Imprese sociali, onlus, cooperative sociali, consorzi di cooperative, settore no-profit, associazioni di volontari con specifico interesse per statuto al settore del microcredito.

Beneficiari:

- ✓ persone appartenenti a famiglie beneficiarie del "reddito di cittadinanza" per i primi 3 anni di sperimentazione;
- ✓ persone appartenenti a famiglie non beneficiarie del "reddito di cittadinanza" per esaurimento dei fondi disponibili, ma in graduatoria;
- ✓ diversamente abili.

Finalità del progetto

- ✓ Promuovere e sostenere un lavoro indipendente basato su buone pratiche.
- ✓ Promuovere e sostenere micro-imprese tra I giovani.
- ✓ Promuovere e sostenere imprese sociali.
- ✓ Diffusione delle politiche e informazione

Come interveniamo nelle fasi operative

Costituzione di un comitato di pilotaggio che persegue obiettivi di interesse pubblico e utilità sociale per supportare la crescita economica, civile e culturale della comunità in cui si opera.

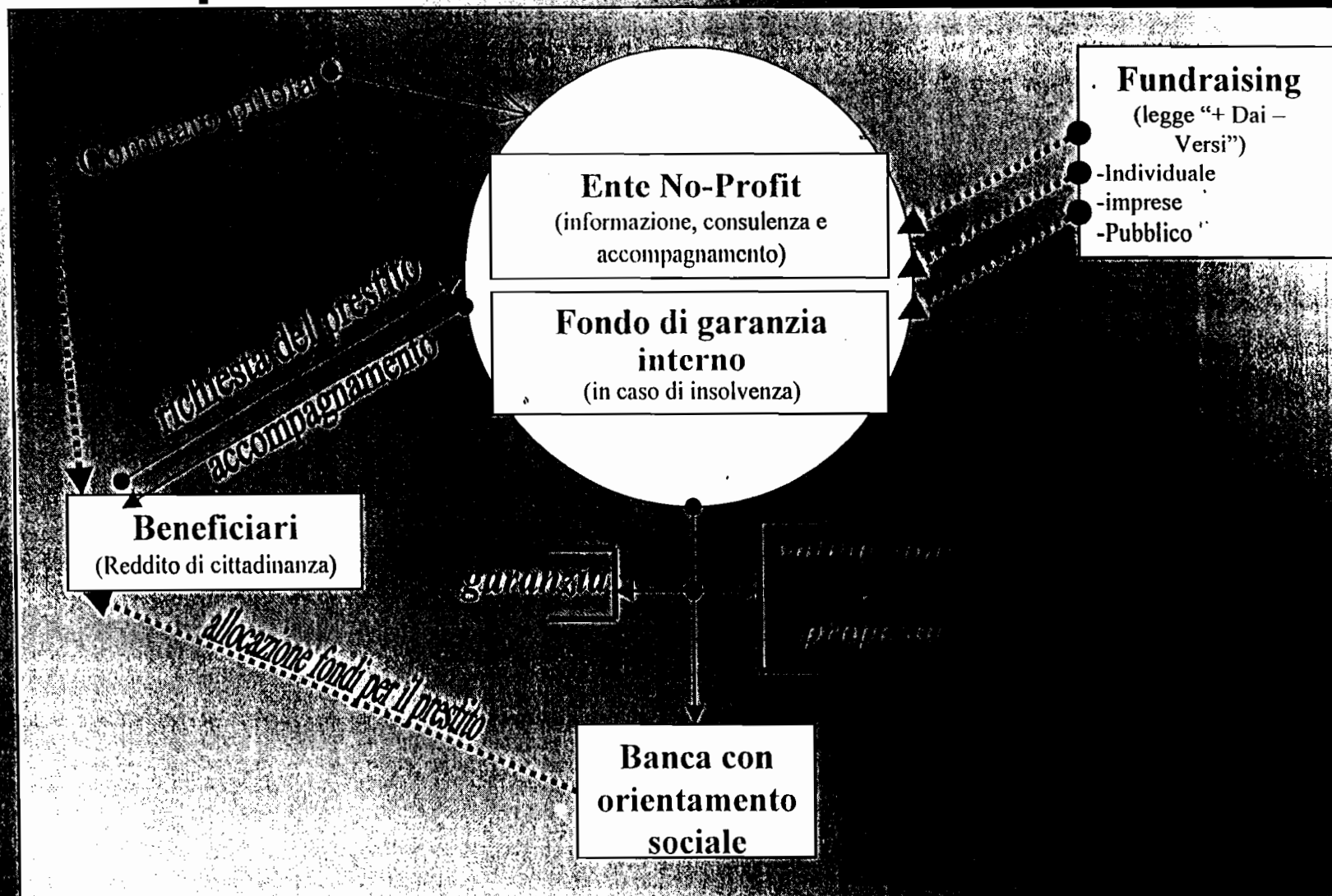
Ruolo dell'organizzazione no-profit:

- ✓ Ricezione di richieste di microcredito;
- ✓ Assistenza nella preparazione di un piano economico e di implementazione;
- ✓ Valutazione dei requisiti per l'accesso al microcredito;
- ✓ Gestione delle informazioni dei richiedenti;
- ✓ Assistenza amministrativa, servizi di gestione degli affari e marketing;
- ✓ Fundraising (intercettazione fondi) per la costituzione di un fondo di garanzia;
- ✓ Garanzia di insolvenza del prestito richiesto al partner bancario;
- ✓ Attività di rete (Network);
- ✓ Formazione e seminari.

Criteri per le richieste

- ✓ Alle richieste delle famiglie più povere sarà data priorità.
- ✓ Il prestito erogabile oscillerà mediamente tra i 5.000 e 10.000 euro.
- ✓ Costi finanziabili: sia fornitura (per es.: spesa per procurarsi materie prime, prodotti semi-lavorati, prodotti finiti, spese per i locali...) che investimenti (es.: ristrutturazione dei vani, macchinari, installazioni, strumenti vari, fornitura, mezzi per il trasporto, sistemi di automazione, sistemi di comunicazione, installazione di macchinari di automazione...).
- ✓ Costi finanziabile: start-up di imprese individuali o collettive, costituzione di società, start-up imprenditoriali e borse per corsi di formazione e mobilità transnazionale, qualora la loro naturale conseguenza è la costituzione di un'impresa.
- ✓ La professionalità, la capacità e la motivazione di un micro-imprenditore, insieme alla fattibilità del progetto, sono i criteri decisionali principali..

Operative Framework



Piano di lavoro 2006/2007

- ✓ Costituzione di un Comitato di Pilotaggio dell'iniziativa.
- ✓ Ricerca dell'ente no-profit
- ✓ Manifesti / incontri per coinvolgere gli attori chiave (enti pubblici, enti privati, terzo settore).
- ✓ FUNDRAISING per il fondo interno di garanzia per supportare i progetto.
- ✓ Sottoscrizione di un protocollo d'intesa con un istituto bancario con finalità etico-sociali italiano o estero.



COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO

PROVINCIA DI SALERNO

Le fasi progettuali



COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO

PROVINCIA DI SALERNO

Fase 1, Perché la necessità di istituire un servizio di microcredito nel Mezzogiorno?

- Intraprendere uno studio di fattibilità dettagliato per stabilire l'esistente bisogno di un servizio di microcredito (la legge regionale "Reddito di Cittadinanza" istituita in Campania offre delle graduatorie oggettive che potrebbero essere d'aiuto per ottenere dati precisi e ricerche per l'istituzione di un istituto bancario che si occupi di microcredito);
- Ricercare la potenziale domanda – più di 40.000 famiglie in estrema povertà, beneficiarie del Reddito di Cittadinanza;
- Individuare dove e come queste famiglie ottengono finanziamenti (al fine di intraprendere un'attività), includendo interviste ai beneficiari dei contributi, i potenziali beneficiari e gli Enti che erogano contributi.
- Individuare organizzazioni operanti in zona che hanno fondi da ottenere anche attraverso il Fondo Sociale Europeo (per es. le regioni dell'obiettivo 1, secondo le norme della UE 2007-13) per queste persone.
- Individuare le aree di mercato che influenzano il tipo di prodotti e servizi richiesti.
- Definire l'area che deve essere coperta dal progetto e qual è l'azione pilota – Regione Campania con specifico interessamento dell'alto Salernitano come punto di partenza.
- Individuare le figure economiche per quest'area, includendo l'industria, la grandezza, il numero di imprese sociali e le organizzazioni non-profit.
- Individuare le parti interessate e quelli che vogliono essere attivamente coinvolti nello sviluppo del progetto.
- Esistono limiti o ostacoli regionali o provinciali per il progetto?

Fase 2, come si sviluppa la banca sociale.

Stage 1

- Completare lo studio di fattibilità, valutarlo e stabilire la strada da percorrere
- Una volta accertata la positività del tutto stabilire un'azione pilota per i fondi da prestare



COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO

PROVINCIA DI SALERNO

Stage 2

- L'azione pilota per i fondi da prestare identifica tipi di beneficiari, somma da prestare progetti, termini, suggerendo un definito numero di prestiti per ogni categoria.
- La fase di controllo è basata su un team integrato composta da coloro che andranno ad istituire il comitato pilota.
- Stabilire la lunghezza e stabilità dell'azione pilota, i parametri di risultato; stabilire i parametri di valutazione.

Stage 3

- Intraprendere lo studio di fattibilità successivo con obiettivo primario quello di analizzare potenziali investitori, includendo l'equità di investitori e depositari; individui e istituzioni; pubblico, privato e organizzazioni del terzo settore.
- Ricerca delle opportunità di investimento corrente e identificare l'attrattiva di altre opzioni e ritorni – identificare la competizione.
- Analizzare gli effetti dello sgravio fiscale (legge "più dai e meno versi").

Stage 4

- Intraprendere uno studio di fattibilità che prenda in esame le possibili opzioni del tipo di istituzione che si va a creare: partnership con un istituto italiano o straniero; l'apertura di una filiale...

Stage 5

- Preparare un piano economico da dare ai potenziali investitori e in supporto al modello economico scelto.
- Includere in questo stage incontri anche con potenziali investitori *pioneer* così che domande e risposte possano essere incorporate nella versione finale.

Fase 3, quando saranno portate a termine le fasi e potranno dirsi compiute?

- Fase 1: ricerca di fattibilità: 6 mesi
- Fase 2, stage 1 e 2: da 6 mesi a 1 anno.
- Fase 2, stage 3 e 4: possono essere intraprese, risorse permettendo, durante lo svolgimento della fase 1 e 2.
- Fase 2, stage 5: inizia solo quando le altre fasi saranno completate.



COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO

PROVINCIA DI SALERNO

Le organizzazioni dirigeranno la realizzazione del progetto con le seguenti strutture e sistema di controllo:

Comitato promotore/guida

Il Comitato promotore avrà un compito decisionale (policy/decision making) sul processo che porterà alla realizzazione dell'azione pilota e sarà sempre vigile ed informato sulle attività in svolgimento. Sarà composto da: organizzazione no-profit, ente pubblico, banca etica, associazione degli imprenditori.

Organizzazione di ricerca professionale.

- Raccogliere dati per la fase 1 e stage 3 della fase 2, con una conoscenza particolareggiata del tessuto socio-economico e le esigenze.
- Coinvolgimento di persone qualificate e di esperienza (o organizzazioni) che riescano ad ottenere dati concreti.

Consulenti legali con banche, tassi e esperienza non-profit

- Occorrono per la fase 2, stage 4 alcuni consulenti legali.

Il ruolo della Banca Etica:

La Banca Etica avrà una grande conoscenza e esperienza nel campo. Il suo aiuto prevede:

- Favorire input nel lavoro di fattibilità, aiutando la valutazione dei dati.
- Partecipare attivamente nella scelta dell'azione pilota per i fondi, valutazione, monitoraggio, e gestione manageriali per l'insolvenza.
- Aiutare a coinvolgere nuovi soci, formare, pilotare, supervisionare, consigliare chi si occupa dei prestiti – ve ne sarà solo uno nella fase dell'azione pilota.
- Sviluppare un programma di formazione per coloro che dovranno formare i futuri elargitori di prestito.
- Fornire input nel piano di sviluppo economico
- Introdurre esperti di aree specifiche quando occorrono.



COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO

PROVINCIA DI SALERNO

Piano economico per intraprendere le attività:

Fondi da allocare:

- fondo di garanzia per il progetto pilota (3 anni di esperimento)	euro	250.000
- addetto al prestito	euro	18.000
- costi di fattibilità	euro	16.000
- spese per il comitato di pilotaggio	euro	34.000
- spese legali	euro	10.000
- spese per la banca	euro	20.000
- spese di viaggio e soggiorno	euro	7.000
- set up (tutte le spese) per un ente no-profit	euro	30.000
(spese totali)	euro	125.000)
budget totale	euro	385.000

Note:

- è richiesto un solo addetto al prestito
- i costi legali potrebbero essere ridotti (pro bono)



COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO
PROVINCIA DI SALERNO

Appendice

La legge "PIÙ DAI E MENO VERSI"



COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO

PROVINCIA DI SALERNO



Vantaggi e opportunità per imprese e persone

Le Organizzazioni di Volontariato, e più in generale tutte le organizzazioni non profit, hanno assunto un ruolo sempre più importante e significativo nel nostro contesto sociale: coinvolgono nelle loro attività migliaia di persone, offrono servizi di qualità ed è in costante aumento il numero delle persone che ne beneficiano, conoscono i bisogni della gente e sono immediatamente disponibili a darvi risposte, sono attenti ai cambiamenti in atto, pronti a leggere in anticipo i nuovi fenomeni e ad elaborare risposte adeguate sperimentando nuovi servizi.

Per svolgere al meglio le loro attività a favore della collettività spesso però il solo lavoro "volontario e gratuito" non basta. Vi è quindi la necessità di reperire finanziamenti per dare continuità ai diversi interventi e realizzare progetti innovativi.

donare ricevere

L'attuale normativa, dopo l'approvazione anche della legge cosiddetta "+ Dal - Verso", consente alle imprese e alle persone che donano una parte del loro reddito ad una Organizzazione di Volontariato di poter dedurre quanto versato ed avere in tal modo notevoli vantaggi fiscali.

Nasce da qui l'esigenza di produrre questa mini-guida alla deducibilità delle donazioni: per far conoscere le agevolazioni fiscali previste dall'attuale normativa per chi dona, privato o azienda, per far sapere a chi si può donare, come farlo, quale sia la convenienza, quali gli adempimenti, le responsabilità fiscali ma anche etiche.

In particolare ci preme sottolineare quest'ultimo aspetto perché l'atto di donare corrisponda ad un'azione consapevole, responsabile, informata, perché possa aprire un rapporto di fiducia, tra chi dona e chi riceve, destinato a durare nel tempo.

Se a donare è una

Quanto può dedurre?

- Deducibilità fino al 10% del reddito complessivo dichiarato e comunque non superiore a 70.000 €

ESEMPIO DEDUZIONE PERSONE FISICHE

Reddito	25.000 €
Donazione massima deducibile	2.500 €
Aliquota dello scaglione	23 %
Imposta	5.775 €
Risparmio d'imposta	575 €

Numeri senza considerare la no-tax area

In alternativa

- Detraibilità al 19% per erogazioni fino a 2.065,83 €

donare ricevere

E a chi può donare?

- Organizzazioni di volontariato

Ed inoltre

- ONLUS
- Organizzazioni non Governative
- Cooperative Sociali
- Associazioni di Promozione Sociale di rilievo nazionale e loro affiliati locali
- Associazioni e Fondazioni riconosciute operanti nel settore della promozione e tutela dei beni artistici
- Associazioni e Fondazioni riconosciute di Ricerca Scientifica individuate dal DPCM

Se a donare è una AZIENDA

Quanto può detrarre?

- Deducibilità fino al 10% del reddito complessivo dichiarato e comunque non superiore a 70.000 €

ESEMPIO DEDUZIONE PERSONE GIURIDICHE

Reddito*	50.000 €
Donazione massima deducibile	5.000 €
Alliquota unica	33%
Imposta	14.850 €
Risparmio d'imposta	1.650 €

* Al netto della donazione

In alternativa

- Deducibilità fino al limite maggiore tra il 2% del reddito e 2.065,83 €

E a chi può donare?

- Organizzazioni di volontariato

Ed inoltre

- ONLUS
- Organizzazioni non Governative
- Cooperative Sociali
- Associazioni di Promozione Sociale di rilievo nazionale e loro affiliati locali
- Associazioni e Fondazioni riconosciute e operanti nel settore della promozione e tutela dei beni artistici
- Associazioni e Fondazioni riconosciute di Ricerca Scientifica individuate dal DPCM



COSA DONARE

Denaro

L'emissione deve essere effettuata tramite banca o conto corrente postale, o con assegni, carte di debito, carte di credito. La donazione in contante non consente alcuna agevolazione.

Bene

Per determinare il valore del bene, occorre rifarsi al prezzo mediamente praticato alle stesse condizioni, ai listini o - se il bene è raro o prezioso - ad una perizia appositamente stesa.

LA DEDUZIONE

La Deduzione è la somma che si può sottrarre dal reddito sul quale poi si calcolano le imposte.

LA DETRAZIONE

La Detrazione è la somma che, una volta calcolate le imposte da pagare, si può sottrarre da queste.

PER BENEFICIARE DELL'ANTICIPO IRPEF

Donare ricevere

È necessario verificare - anche attraverso una dichiarazione dell'ente - che l'organizzazione tenga scritture contabili complete e analitiche, e che rediga, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, una rendicontazione patrimoniale, economica e finanziaria.

Le responsabilità del donatore

Non si possono dedurre somme maggiori di ciò che si ha effettivamente donato, e non sono cumulabili i differenti regimi agevolativi.

In caso di indebita deduzione o detrazione le sanzioni previste dalla legge - a carico di chi dona - variano da una a due volte la misura del risparmio conseguito.

In determinati casi, la sanzione viene triplicata. Nel caso delle ONLUS e della "4-Dal-Vers", se l'ente ha comunicato al donatore informazioni false in merito alla propria qualificazione, l'ente medesimo o i suoi responsabili devono contribuire al pagamento delle sanzioni e degli interessi in solido col donante.

DAI - VERSE

GUIDA
alla nuova
LEGGE
sulle
DONAZIONI

VITA
nuova guida alla vita

**DL 35/05 articolo 14.
(Onlus e terzo settore)**

1 Le liberalità in denaro o in natura erogate da persone fisiche o da enti soggetti all'imposta sul reddito delle società in favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, commi 1, 8 e 9, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, nonché quelle erogate in favore di associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale previsto dall'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e in favore di fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del dieci per cento del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui.

2 Costituisce in ogni caso presupposto per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 la tenuta, da parte del soggetto che riceve le erogazioni, di scritture contabili atte a rappresentare con completezza e analiticità le operazioni poste in essere nel periodo di gestione, nonché la redazione, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, di un apposito documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria.

3 Resta ferma la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'articolo 100, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

4 Qualora nella dichiarazione dei redditi del soggetto erogatore delle liberalità siano espresse indebite deduzioni dall'imponibile, operate in violazione dei presupposti di deducibilità di cui al comma 1, la sanzione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è maggiorata del duecento per cento.

5. Se la deduzione di cui al comma 1 risulta indebita in ragione della riscontrata insussistenza, in capo all'ente beneficiario dell'erogazione, dei caratteri solidaristici e sociali dichiarati in comunicazioni rivolte al pubblico ovvero rappresentati ai soggetti erogatori delle liberalità, l'ente beneficiario e i suoi amministratori sono obbligati in solido con i soggetti erogatori per le maggiori imposte accertate e per le sanzioni applicate.

6. In relazione alle erogazioni effettuate ai sensi del comma 1 la deducibilità di cui al medesimo comma non può cumularsi con ogni altra agevolazione fiscale prevista a titolo di deduzione o di detrazione di imposta da altre disposizioni di legge.

7. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 1, dopo la lettera l-ter) è aggiunta, in fine, la seguente: «l-quater) le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di università, fondazioni universitarie di cui all'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ivi compresi l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonché degli enti parco regionali e nazionali.»;

b) all'articolo 100, comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) le erogazioni liberali a favore di università, fondazioni universitarie di cui all'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, delle fondazioni e delle associazioni regolarmente riconosciute a norma del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, aventi per oggetto statuario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con decreto del

Il testo alla legge

Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ivi compresi l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonché degli enti parco regionali e nazionali».

88 Gli atti relativi ai trasferimenti a titolo gratuito a favore di università, fondazioni universitarie di cui all'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ivi compresi l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonché degli enti parco regionali e nazionali, sono esenti da tasse e imposte indirette diverse da quella sul valore aggiunto e da diritti dovuti a qualunque titolo; gli onorari notarili relativi agli atti di donazione, effettuati ai sensi del comma 7, sono ridotti del novanta per cento. 8-bis.

Il comma 7-bis dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è abrogato. 8-ter. La deroga di cui all'articolo 4, comma 104, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, si applica anche a decorrere dall'anno 2005.

8-bis. Il comma 7-bis dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è abrogato.

8-ter. La deroga di cui all'articolo 4, comma 104, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, si applica anche a decorrere dall'anno 2005.

Gli attori e l'azione della donazione

a cura di StudioUno

Il DL 35/05 è stato convertito con modificazioni dalla Legge 80/05 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 2005 (Suppl. ord. n. 91). Ogni citazione nel presente testo dell'art. 14 del DL 35/05 fa quindi riferimento al testo convertito da tale legge.

Chi può dedurre

Le persone fisiche e gli enti soggetti all'imposta sul reddito delle società (IRES) potranno beneficiare, a partire dal presente periodo d'imposta, della deducibilità delle donazioni oggetto del presente testo.

Relativamente alle persone fisiche, il presupposto della deducibilità è il fatto di essere soggetti all'IRPEF, essendo in possesso di redditi in denaro o in natura; le categorie di reddito possono essere: a) redditi fondiari; b) redditi di capitale; c) redditi di lavoro dipendente; d) redditi di lavoro autonomo; e) redditi di impresa; f) redditi diversi. (artt 1 e 6 del DPR 917/86 - TUIR)

Sono soggetti all'imposta sul reddito delle società principalmente le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato.

Le altre entità che - essendo soggette all'Ires - possono beneficiare della deducibilità sulle donazioni sono:

- gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;
- gli enti pubblici e privati diversi dalle società residenti nel territorio dello Stato che non hanno per oggetto esclusivo e o principale l'esercizio di attività commerciali;
- le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.

Chi può ricevere la donazione deducibile

La legge cita tre categorie di soggetti non profit.

I primi soggetti sono tutte le Onlus previste dal DLgs 460/97. Il legislatore ha voluto fugare qualsiasi dubbio citando i commi relativi le diverse tipologie di Onlus:

- a. le Onlus di opzione, che hanno visto accolta - dalla compe-

IL commento alla Legge

tente Direzione Regionale delle Entrate - l'iscrizione all'anagrafe tributaria omonima (sulla cui regolamentazione è di recente uscita la Circ. dell'Agenzia delle Entrate 12/2005)

b. le cd Onlus di diritto, che ricomprendono:

1) le Organizzazioni di volontariato iscritte agli omonimi albi o registri locali (L 266/91)

2) le Organizzazioni non governative riconosciute idonee dal Ministero degli Affari Esteri ex L 49/87

3) le Cooperative Sociali di cui alla L 381/98

4) i Consorzi di cooperative sociali con base sociale formata per il cento per cento dalle cooperative sociali di cui al punto precedente

c. le cd Onlus parziarie, individuate in:

1) enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi

2) associazioni di promozione sociale, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'Interno (art 3, c 6, lett e), L 287/91), quando esercitino attività "da Onlus" e si iscrivano - con le modalità delle cd Onlus di opzione - all'Anagrafe tributaria delle Onlus.

La seconda categoria di soggetti è rappresentata dalle Associazioni di Promozione Sociale iscritte nell'omonimo registro nazionale. Tali

associazioni hanno origine legislativa differente da quelle omonime citate al precedente c. 2).

LE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE ISCRITTE NELL'OMONIMO REGISTRO NAZIONALE

Il riferimento preciso al comma 1 e 2 dell'art 7, L 383/00 lascia intendere che beneficiarie della normativa in oggetto siano le sole Associazioni Nazionali e non anche le loro derivazioni locali. A livello locale possono iscriversi nei registri regionali o provinciali:

a. associazioni che sono affiliate a una struttura nazionale: queste vengono iscritte di diritto per il solo fatto della loro affiliazione, ed ereditano i benefici previsti nella L 383/00 (fiscali ma non solo);

b. associazioni non affiliate ma che hanno le caratteristiche richieste dalla L 383/00. Se il regime di deducibilità fosse allargato anche alle affiliazioni locali delle APS nazionali (caso a) risulterebbero discriminate senza alcun motivo le associazioni locali del caso b).

La terza categoria è quella delle fondazioni e associazioni riconosciute che tutelano, promuovono e valorizzano i beni di interesse artistico, storico e paesaggistico definiti dal cd Decreto Urbani (DLgs 42/04). Le organizzazioni agevolate devono aver acquisito la personalità giuridica (Dpr 361/00), operare de minimis a favore dei beni citati come definiti dagli artt 10, 11 e 134 del Decreto

Urbani; beni che, dove richiesto, devono essere provvisti delle dichiarazioni o riconoscimenti reclamati da detta normativa (ad es art 13, artt 138 e segg).

Cosa si può donare?

Quali sono le erogazioni liberali che possono essere portate in deduzione? La norma indica semplicemente "le liberalità in denaro o in natura". Se per quanto riguarda le erogazioni liberali in denaro non si riscontrano dubbi interpretativi, sono invece diverse le incertezze per le erogazioni liberali in natura, tanto per le aziende quanto per le persone fisiche.

Nel caso delle aziende

Nell'auspicio di chiarimenti ministeriali, possiamo solo riferirci alla normativa e prassi pregressa. La circolare ministeriale 168/e del 26.6.1998 definendo di "notevole rilevanza riveste la disciplina fiscale delle erogazioni liberali in natura in favore delle Onlus", pone alcune misure che - nella pratica - dovrebbero rendere difficoltosi eventuali fenomeni di false donazioni simulate per ottenere un'indebita deduzione.

Rammentiamo le tipologie di donazioni in natura a favore di Onlus da parte di soggetti IRES, la cui agevolazione è ad oggi ancora vigente.

- In primis, la possibilità per l'impresa di distaccare o fornire gratuitamente a favore di Onlus, **prestazioni di lavoro da parte di proprio personale dipendente** portandone in deduzione i relativi costi sino al 5 per mille delle spese per lavoro dipendente dichiarato.

- Ulteriormente non si considerano destinate a finalità estranee all'esercizio dell'impresa e quindi fonte di ricavi presunti, tassabili secondo il loro valore normale (artt 3 e 4 del DPR 917/86 - TUIR), le donazioni di **alimenti e medicinali** effettuate da parte di imprese produttrici o di commercializzazione degli stessi.

- Analogamente, è esclusa da tassazione la cessione di **beni alla cui produzione o scambio è diretta l'attività d'impresa** (diversi dagli alimentari e dai medicinali, ad esempio, se produco computer, posso donare computer, ecc.) il cui costo specifico, sostenuto per la produzione o l'acquisto, sia complessivamente non superiore a 1.032,91 euro. Precisiamo che queste ultime donazioni in natura concorrono con le erogazioni liberali in denaro al raggiungimento del tetto massimo di 2065,83 euro o del 2 per cento del reddito di impresa dichiarato, previsto dalla normativa

Onlus nella definizione degli oneri di utilità sociale detraibili nella percentuale del 19% (art. 100, c. 2, l. h) del DPR 917/80 - TUIR).

Nel dubbio che la previsione di deducibilità del DL 35/05 possa dirsi compatibile con l' "erogazione di prestazioni di lavoro" del primo caso si fa notare che essa potrebbe risultare di minimo impatto, dato che il limite massimo di 70.000 euro non sembra essere così ragguardevole, se rapportato all'elevato costo del lavoro dipendente per le aziende. La nuova norma introdotta dal DL 35/05, ci sembra invece particolarmente rilevante perché alza notevolmente il limite prima assai contenuto di donazioni in natura per l'ultimo caso esposto, cioè la donazione di beni alla cui produzione o scambio è diretta l'attività d'impresa.

Nel caso delle persone fisiche

Ad ultimo, il DL 35/05 prevede che anche le persone fisiche possono portare in deduzione dei propri redditi eventuali erogazioni liberali in natura. Una persona fisica, ad esempio, potrebbe donare un bene di sua proprietà per una causa di solidarietà (sono tanti i casi di coloro che, in occasione di terremoti o altre emergenze, hanno donato veicoli,

li, mobilio e beni di ogni genere). Per ora, l'unico caso analogo previsto dalla norma è stato, quello della donazione allo Stato o ad altri enti territoriali ed a fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro (e si tratta di detrazione) per lo studio, ricerca, restauro e documentazione su beni vincolati di rilevante valore artistico (L. 1089/1939 ora DLgs 42/02), anche per mostre ed esposizioni. Come vincolo cautelativo è richiesta però una specifica convenzione oppure l'autorizzazione dell'evento culturale da parte del competente Ministero e l'imputazione del costo specifico o del valore nor-

LA DONAZIONE DI SERVIZI

Ci chiediamo, inoltre, se tra le prestazioni in natura siano inclusi anche i "servizi". Seguendo la logica cautelativa prevista per le donazioni in natura dalle Onlus dal DLgs 460/97, tale possibilità sembrerebbe da escludersi. Si consideri infatti, che per le cessioni di beni è previsto l'obbligo di una preventiva comunicazione da parte dell'impresa, al competente ufficio delle entrate e di una dichiarazione della Onlus di destinazione degli stessi secondo le finalità istituzionali. In assenza di previsioni specifiche, è difficile pensare che sia sufficiente attestare con le sole scritture contabili che l'erogazione liberale in natura, portata in deduzione, sia stata realmente eseguita, che il valore imputato sia congruo (sarà al "valore normale" del bene, cioè vi saranno computati tutti i costi relativi alla sua produzione e/o commercializzazione?) e che l'ente destinatario l'abbia veramente utilizzato per raggiungere i propri scopi istituzionali.

male del bene donato (art. 15, c. 1 lett. h-bis) - lettera aggiunta con L. 352/97)). Sarà pertanto rilevante l'interpretazione del Ministero che saprà indirizzare i risvolti pratici dell'operazione di donazione, assicurandone l'effettiva realizzazione, evitando di appesantirla eccessivamente di prassi burocratiche.

Modalità di erogazione

Il DL 35/05 non accenna minimamente alle modalità di erogazione della liberalità. Come indicato affrontando le erogazioni in natura, in ragione di tale silenzio, sorgono diversi problemi su come dimostrare l'avvenuta donazione e il suo importo. Difficoltà che si riscontrano analogamente per le donazioni di denaro. Si ritiene, quindi, che debbano essere utilizzati gli strumenti già indicati sia per le erogazioni liberali in denaro alle Onlus, quanto per le APS e le associazioni sportive dilettantistiche, volti a fornire la "rintracciabilità" per l'amministrazione finanziaria della donazione effettuata. Nello specifico si richiede (CM 168/E 1998) che gli anzidetti versamenti siano effettuati esclusivamente utilizzando uno dei seguenti sistemi o intermediari di pagamento:

- a. banca;
- b. ufficio postale;
- c. sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e cioè carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari.

In ragione di tale logica cautelativa sono certamente da escludersi - dalla deducibilità - le donazioni di "denaro contante". Si considera ulteriormente una "buona prassi" l'emissione, da parte del soggetto che riceve la donazione, di una ricevuta attestante la donazione e che riporti gli estremi della norma di riferimento, in

TABELLA 1	
Modalità di versamento e compatibilità con i diversi casi di deducibilità (prima del DL 35/05)	
Denaro contante	NO
Bonifico bancario o postale	SI
Bollettino postale	SI
Assegno circolare	SI
Assegno ordinario (non trasferibile)	SI
Carte di credito	SI
Carte di debito	SI
Ulteriori modalità	SI
*Previste da DLgs 460/97 per le Onlus L. 383/00 per le APS e L. 289/00 per le associazioni sportive dilettantistiche	
*Se idonea a consentire all'Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400	

modo da agevolare il donante nel rapporto con il CAF al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi.

Quanto può dedurre un donatore?

Attenzione al doppio "limite"

La legge afferma: "Le erogazioni ... sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del dieci per cento del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui" (art 14, c 1, DL 35/05).

Ciò significa che, in linea generale, il massimo deducibile di 70.000 euro vale nel solo caso in cui tale cifra corrisponda o sia inferiore al 10% del reddito complessivo dichiarato dal soggetto erogante (quindi per redditi uguali o superiori a 700mila euro). Nel caso, certo più frequente, in cui il reddito del donatore sia minore di 700mila euro, il limite che si deve prendere in considerazione è comunque il 10% del reddito medesimo. Per le persone fisiche, l'ammontare della erogazione va riportata tra gli oneri deducibili entro i limiti (assoluti o percentuali) di deducibilità previsti dalla presente legge. Per le persone giuridiche, l'ammontare delle erogazioni liberali deducibili, commisurate al reddito d'impresa dichiarato, va determinato applicando le percentuali indicate dalla legge al netto delle erogazioni stesse. (vedi Istruzioni al UNICO 2005 - Società di Capitali).

COSA SONO DEDUZIONI E DETRAZIONI

Le DETRAZIONI sono le somme che una volta calcolate le imposte da pagare, si possono sottrarre da queste, in modo da pagare di meno, mentre le DEDUZIONI sono le somme che si possono sottrarre dal reddito su cui poi si calcolano le imposte. (ISTRUZIONI MODELLO UNICO PERSONE FISICHE 2005, pag. 28)

TABELLA 2 - CALCOLO DELL'IMPORTO DEDUCIBILE DELLE EROGAZIONI PER LE SOGGETTE IRES				
Reddito al lordo della erogazione A	Erogazione B	Reddito al netto della erogazione C=A-B	Importo deducibile della erogazione	Note
100.000	9.000	91.000	9.000	9.000 minore del 10% di "C"
100.000	11.000	89.000	8.900	8.900 corrisponde al limite del 10%
700.000	70.000	630.000	63.000	63.000 è il valore minimo tra il 10% e 70.000
4.000.000	75.000	3.925.000	75.000 per ONLUS e APS 75.000 per ENTI per la tutela dei beni	ONLUS e APS permettono applicazione del 2% previgente ^a ENTI per la tutela permettono la deducibilità illimitata ^b
4.000.000	90.000	3.910.000	78.200 per ONLUS e APS 90.000 per ENTI per la tutela dei beni	Vedi note ^a e ^b

^a art 100, c 2, lettere lettere h, l, DPR 917/86 (TUIR)
^b qualora ricorrano i presupposti da art 100, c 2, lett m), PR 917/86 (TUIR), e DMBC 2 ottobre 2002;

Per chi va oltre 70 mila euro

Il tetto dei 70.000 euro può non risultare il limite massimo di erogabilità, in quanto nel DL 35/05 è stato introdotto il comma 3 che prevede la facoltà (per il donatore "soggetto IRES") di applicare le disposizioni previgenti relative al limite di deducibilità delle erogazioni (art. 100, c 2, DPR 917/86, TUIR). Ciò si traduce in un vantaggio notevole per alcune tipologie di organizzazioni, e segnatamente le Onlus e le Associazioni di Promozione Sociale Nazionali, in quanto, nel momento in cui si relazionano con aziende con redditi complessivi che superano 3,5 milioni di euro, potranno ottenere, facendo loro applicare il limite del 2% donazioni maggiori di 70.000 euro. In altri casi, per le aziende con redditi modesti o negativi, può essere utile l'applicazione del limite assoluto previsto in 2.065,83 euro per le Onlus e in 1.549,37 euro per le APS.

TABELLA 3 - MASSIMI REDDITI DELLE AZIENDE E CORRISPONDENZE LIMITI MASSIMI APPLICABILI DI DEDUCIBILITÀ DELLE EROGAZIONI		
Redditi Azienda al netto della erogazione	Limiti MASSINI applicabili per la deducibilità di donazioni ad ONLUS	Limiti massimi applicabili per la deducibilità di donazioni ad APS Nazionali
Reddito negativo o minore di 15.493,70		1.549,37
Reddito negativo o minore di 20.658,28	2.065,83	
Reddito da 15.493,70 a 700.000		Applicazione del 10%
Reddito da 20.658,28 a 700.000	Applicazione del 10%	
Reddito da 700.000 a 3,5 mln		70.000
Redditi superiori a 3,5 mln		2%

Il commento alla Legge

Riassumendo:

Nelle tabelle 4 e 5 sono riportati i casi di deducibilità previsti dal DL 35/05 all'articolo 14 confrontati con alcune altre normative che sopravvivono al DL stesso. Come principio di fondo, viene ribadito che l'applicazione alternativa dei diversi regimi di deducibilità delle erogazioni non consente il cumulo - per la stessa erogazione - con altre agevolazioni fiscali.

TABELLA 4 - LA DEDUCIBILITÀ PER LE PERSONE FISICHE

	Erogazione deducibile nella misura minima tra 10% del reddito complessivo e 70.000 euro ^b	Erogazione deducibile senza limiti ^c	Erogazione detraibile al 19% (fino a 2.065,83) ^d
Associazioni di promozione sociale Nazionali	X		X
Associazioni di promozione sociale Locali			X
Onlus ^a	X		X
Enti riconosciuti per tutela beni culturali e paesaggistici	X		

NOTE: ^a Per le ONG, le persone fisiche possono in alternativa optare sul regime della deducibilità fino al 2% del reddito (art 10, c 1, lett g, DPR 917/86) ^b Art 14, c 1, DL 35/05 ^c Art 14, c 7, lett a), DL 35/05, che introduce in art 10, c 1, la lett 1-quater, DPR 917/86 (TUIR) ^d Art 10, c 1, lettere i-bis, i-quater, DPR 917/86 (TUIR)

TABELLA 5 - LA DEDUCIBILITÀ PER LE SOCIETÀ PER AZIONI

	Erogazione deducibile nella misura minima tra 10% del reddito complessivo e 70.000 euro ^a	Erogazione deducibile senza limiti ^b	Erogazione deducibile fino al 2% del reddito ^d
Associazioni di promozione sociale Nazionali	X		X (o fino a 1.549,37 euro)
Associazioni di promozione sociale Locali			X (o fino a 1.549,37 euro)
Onlus	X		X (o fino a 2065,8 euro)
Enti riconosciuti per tutela beni culturali e paesaggistici	X	X ^c	

NOTE: ^a Art 14, c 1, DL 35/05 ^b Art 14, c 7, lett b), DL 35/05, che sostituisce in art 100, c 2, lett c), DPR 917/86 (TUIR) ^c a Nei casi e nelle modalità previste da art 100, c 2, lett m), DPR 917/86 (TUIR), e DM 2 ottobre 2002 ^d Art 100, c 2, lettere h, l, DPR 917/86 (TUIR)

Scritture contabili e rendicontazione

Il comma 2 dell'art 14 tratta perentoriamente dell'obbligo, per il soggetto beneficiario:

- di tenere scritture contabili
- di redigere un documento con situazione patrimoniale, economica e finanziaria.

Il comma non va ad abrogare le norme passate, ma - dove necessario perché carenti - integra le stesse. Pertanto, le diverse fattispecie di beneficiari dovrebbero applicare i seguenti regimi:

- per le Onlus dovrebbe valere (e permanere) la differenziazione dei regimi introdotta dall'art 25, D' Lgs 460/97 (che va ad aggiungere l'art 20-bis, in DPR 600/73); pertanto,

- scritture contabili cronologiche ecc. e documento che rappresenti la situazione patrimoniale ecc. (c 1, lett a, art 20-bis, DPR 600/73), con semplificazioni se attività connessa è particolarmente ridotta (c 1, lett b)

- solo rendiconto di entrate e spese se proventi complessivi non superiori a euro 51.645,69, e per Organizzazioni di volontariato e Ong (c 3)

- per tutti obbligo di relazione scritta di revisori, se i proventi superano per due anni consecutivi l'ammontare di euro 1.032,713,80 (obbligo in vigore già dal secondo anno di superamento del limite)

- per le altre due fattispecie

- le APS nazionali, dato che la legge 383/00 nulla dice in merito agli obblighi di tenuta contabile (mentre si richiede l'obbligo di redazione di rendiconti economici e finanziari - art 3, c 1, lett h);

- gli Enti riconosciuti per la tutela dei beni culturali e paesaggistici, devono applicare - come tutti gli enti non commerciali - l'art 20 del DPR 600/73 per le sole attività commerciali.

Si ritiene che la previsione del comma 2 sia specificatamente indirizzata a tali ultime due fattispecie, sempre che tali organizzazioni ricevano erogazioni per le quali i donatori utilizzino il regime di deducibilità previsto nel DL 35/05.

In merito alle Onlus, il ragionamento dovrebbe essere che le organizzazioni che hanno accesso a norme semplificatrici (in termini contabili e di redazione del bilancio) sono quelle realtà di "ridotto cabotaggio", che - similmente al regime Onlus previgente - di norma ricevono erogazioni di ridotto importo. Per tutte, comunque, scatta l'obbligo - nel caso di superamento della soglia di proventi prima riportata - della pre-

senza di revisori professionisti, automatismo che costringe l'organizzazione alla tenuta di una contabilità "seria".

Sulla questione, è sperabile attendersi un approfondimento dell'Agenzia delle Entrate.

Tutti gli enti sono comunque tenuti a redarre, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, un apposito documento che ne rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria.

Da quando entra in vigore la +Dai -Versi

I nuovi termini della deducibilità - come introdotta dal DL 35/05 - valgono per le erogazioni effettuate a partire dalle date riportate nella tab.6:

TABELLA 6 - INTRODUZIONE DEL REGIME DI DEDUCIBILITÀ	
Erogazioni effettuate a favore di CNLUS e APS Nazionali	Erogazioni effettuate a partire dal 17 marzo 2005
Erogazioni effettuate a favore di Enti riconosciuti per la tutela dei beni culturali e paesaggistici	Erogazioni effettuate a partire dal 15 maggio 2005
Erogazioni effettuate a favore di Enti pubblici di ricerca, parchi nazionali e regionali	Erogazioni effettuate a partire dal 17 marzo 2005
Erogazioni effettuate a favore di associazioni e fondazioni riconosciute che svolgono o promuovono attività di ricerca scientifica, individuate da Decreto Presidente Consiglio dei Ministri	Erogazioni effettuate a partire dalla data indicata dal futuro DPCM

Le sanzioni

Il DL 35/05 prevede in capo al soggetto erogante la liberalità che abbia portato nella propria dichiarazione dei redditi indebite deduzioni dall'imponibile, sanzioni molto consistenti.

La formulazione del comma 4 dell'art. 14 indica una maggiorazione del duecento per cento della sanzione prevista dall'articolo 1, comma 2, del DLgs 471/97. Sanzione amministrativa che originariamente può variare dal cento al duecento per cento della differenza tra l'imposta effettivamente liquidata e quella che si sarebbe dovuta versare in assenza dell'indebita deduzione. In pratica un eventuale indebito risparmio d'imposta di 1 euro può portare all'obbligo di versamento, oltre che delle maggiori imposte accertate, di una sanzione tra i 3 ed i 6 euro. Si precisa che la sanzione viene calcolata sull'indebito risparmio d'imposta (ovvero importo erogato moltiplicato per l'aliquota d'imposta speci-

ca) e non sull'ammontare della donazione effettuata. Ulteriormente nel caso in cui, l'indebita deduzione sia addebitabile a false dichiarazioni dei soggetti beneficiari dell'erogazione in merito ai requisiti degli stessi,

e non esclusivamente al comportamento doloso o ad un errore del donante, l'ente beneficiario e i suoi amministratori sono obbligati in solido con i soggetti erogatori per le maggiori imposte accertate e per le sanzioni applicate.

Tale responsabilità solidale è già prevista dall'art. 28 del DLgs 460/97 per gli enti Onlus e i loro amministratori che abbiano consentito indebiti vantaggi fiscali a soggetti terzi, mentre non trova analogo dettato per le APS nella L 383/00.

Si precisa, infine, che tale regime sanzionatorio per gli amministratori delle Onlus si aggiunge ad ogni altra sanzione prevista dalle leggi tributarie e prevede ulteriori sanzioni qualora gli stessi si siano avvalsi di benefici fiscali previsti per enti Onlus in assenza od in violazione dei requisiti dell'art. 10 del DLgs 460/97 (da 1032,91 a 6197,48 €), o abbiano omesso l'invio della comunicazione necessaria per l'iscrizione all'anagrafe delle Onlus (da 103,29 a 1032,91 €).

Il caso della ricerca scientifica non Onlus

L'articolo 14 è andato anche a innovare la deducibilità a favore di enti che operano nella ricerca scientifica. In merito agli enti di ricerca scientifica, si distinguono tre posizioni:

- enti di ricerca Onlus (che per espressa previsione normativa possono assumere la sola veste di Fondazione): seguono la deducibilità propria delle Onlus, sopra descritta.

TABELLA 1 - DEDUCIBILITÀ DELLE EROGAZIONI EFFETTUATE DA PERSONE ESTERNE	
	Erogazione deducibile senza limiti
Enti pubblici (o vigilati) di ricerca scientifica, Parchi nazionali e regionali	X

TABELLA 2 - DEDUCIBILITÀ DELLE EROGAZIONI EFFETTUATE DA SOGGETTI INES		
	Erogazione deducibile senza limiti ^a	Erogazione deducibile fino al 2% del reddito ^b
Enti riconosciuti per ricerca scientifica non Onlus	X (individuati da DPCM)	X
Enti pubblici (o vigilati) di ricerca scientifica, Parchi nazionali e regionali	X	

NOTE ^a Art 14, c 7, lett b), DL 35/05, che sostituisce in art 100, c 2, lett c), DPR 917/86 (TUIR)--- a Nei casi ^b nelle modalità prevista da art 100, c 2, lett m), DPR 917/86 (TUIR), e CMBAC 2 ottobre 2002 ^c Art 100, c 2, lettere h, l, DPR 917/86 (TUIR)

■ enti di ricerca (fondazioni o associazioni riconosciute) che hanno quale oggetto statutario lo svolgimento o la promozione della ricerca scientifica: alcuni di questi enti, una volta individuati con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM), possono far dedurre la donazione senza alcun limite ai propri erogatori (che saranno solo soggetti IRES, non persone fisiche, perché l'art.100 TUIR regola la deducibilità delle erogazioni effettuate dai soli soggetti IRES).

■ Enti di ricerca pubblici: deduzione senza alcun limite in capo ai donatori (persone fisiche e soggetti IRES)

A tale casistica deve aggiungersi la previgente deducibilità - entro il limite del 2% del reddito complessivo - per le erogazioni effettuate da aziende a favore di Associazioni e Fondazioni con personalità giuridica che perseguono esclusivamente finalità di ricerca scientifica.

Infine, ai soli enti pubblici di ricerca scientifica (e ai parchi regionali e nazionali) - infine, è stata concessa (comma 8 art.14 DL 35/05) l'esenzione totale da qualsiasi tassa ed imposta indiretta (Iva esclusa) relativa agli atti di trasferimento a titolo gratuito. Di un qualche rilievo appare la riduzione ad un decimo degli onorari notarili relativi agli atti di donazione di tutto il comma 7; pertanto, tale riduzione interessa, oltre ai soliti enti pubblici di ricerca scientifica, parchi regionali e nazionali, anche quegli enti riconosciuti (di natura privata) che svolgono o promuovono la ricerca scientifica, individuati da apposito e futuro DPCM.